SCHEMA DI DISCIPLINARE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Premesso che il Comune di Trieste ha adottato la Variante n. 12 "accesso nord mobilità sistematica e turistica" con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2022 e successiva convalida con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20/02/2023;

che in data 04.07.2024 è stato notificato al Comune di Trieste un ulteriore ricorso innanzi al T.A.R. FVG, pendente sub R.G. n. 232/2024, con il quale è stato chiesto l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:

- delibera di Giunta n. 846 del 7.6.2024 (e relativi allegati) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto "DPR 357/1997, ART. 5 , COMMA 9, DGR 1183/2022, REALIZZAZIONE PER MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI LIVELLO COMUNALE "ACCESSO NORD: MOBILITA" SISTEMATICA E TURISTICA":
- tutti i provvedimenti agli stessi presupposti, connessi e/o conseguenziali, antecedenti o successivi;

che con deliberazione giuntale n. 357 dd. 05.08.24 per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avvalersi di professionista esterno per la codifesa con l'Avvocatura civica nel ricorso succitato e di affidare detto incarico al prof. avv. Vittorio Domenichelli, stabilendone le condizioni;

che con successiva determinazione dirigenziale n.1955, esecutiva il 08/08/24, è stata impegnata la spesa relativa all'incarico;

che lo stralcio al Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 come modificata dalla legge 8.6.2008 n. 133 e dalla legge 18/6/2019 n. 69 avente ad oggetto "Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza approvato con DG 435/2009 e modificato con DG 147/2010, precisa alla lettera C) ESCLUSIONI che sono esclusi dalla disciplina di detto regolamento ..."i provvedimenti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione..., relativamente a specifiche vertenze";

visto l'art. I del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;

tutto ciò premesso:

Art. I. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida al prof. avv. Vittorio Domenichelli, con Studio Legale in Galleria G. Berchet n. 8 – Padova del Foro di Padova, che accetta, l'incarico di assistenza giudiziaria, in codifesa con gli Avvocati dell'Avvocatura Civica, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia a difesa del Comune di Trieste nel ricorso pendente sub R.G. n. 232/2024 avente ad oggetto l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari dei seguenti atti:

- delibera di Giunta n. 846 del 7.6.2024 (e relativi allegati) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto "DPR 357/1997, ART. 5 , COMMA 9, DGR 1183/2022, REALIZZAZIONE PER MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI LIVELLO COMUNALE "ACCESSO NORD: MOBILITA" SISTEMATICA E TURISTICA":
- tutti i provvedimenti agli stessi presupposti, connessi e/o conseguenziali, antecedenti o successivi.

Art, 2. CONTENUTI E LUOGO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico di cui all'art. I, attengono alla costituzione in giudizio del Comune di Trieste ed alla relativa assistenza giudiziaria con l'Avvocatura Civica, innanzi al T.A.R. FVG avente ad oggetto i ricorsi presentati contro il Comune di Trieste ed altri, pendente sub R.G. n. 232/2024.

Si stabilisce per garantire un miglior coordinamento con gli uffici, di eleggere domicilio presso l'Avvocatura civica per la vertenza in argomento.

L'incarico prevede la partecipazione dell'Avvocato agli incontri a Trieste presso la sede del Comune, la sede del T.A.R. FVG o altri uffici nei casi in cui ciò si renda opportuno.

Eventuali ulteriori attività di natura giudiziale rimangono estranee all'incarico.

Ulteriori azioni giudiziali che dovessero venir individuate come esperibili, potranno essere oggetto di separata trattazione.

Art. 3 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il professionista è tenuto alla custodia ed al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, relativi all'incarico, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, evitandone la diffusione e divulgazione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 4. TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla data di comunicazione dell'affidamento, anche nelle more della stipula del contratto, e sino alla conclusione della vertenza avanti al TAR.

Art. 5 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento dell'incarico, in ragione della codifesa con l'Avvocatura Civica, viene stabilito in Euro 10.922,00.- oltre spese generali per Euro 1.638,30.-, spese forfettarie per Euro 1.500,00.-, oneri previdenziali 4% per Euro 562,41.- e IVA al 22% per Euro 3.217,00.-, per complessivi **Euro 17.839,71.-.**

Il pagamento verrà effettuato con le seguenti modalità:

- fondo spese pari ad Euro 6.000,00.- oltre oneri di legge, alle costituzioni in giudizio;
- saldo alla definizione del giudizio.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di pervenimento al protocollo generale delle fatture elettroniche.

L'incaricato rinuncia espressamente alla rivalsa sulle spese generali ex D.M. 55/2014.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi avverrà con determinazione dirigenziale previa asseverazione del Segretario Generale trattandosi di consulenza legale al Sindaco.

In casi di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Art.6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che lo Studio ha indicato come conto corrente dedicato, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai

sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10.

Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche emesse si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul C/C bancario che l'Avvocato comunicherà con esclusione di responsabilità del Comune da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 7 RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce presupposto per la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, comunicando l'avvenuta risoluzione del contratto - impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato da parte del Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al professionista nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto.

In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività sino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

Art. 8 RECESSO

Il professionista può recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune via PEC almeno 30 gg. prima del recesso. Il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell'incarico mediante provvedimento dell'Amministrazione in caso di colposo inadempimento da parte dell'incaricato.

Art. 9 OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto lo Studio e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018,

in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dello Studio la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 10 INCOMPATIBILITA'

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 11 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, non risolvibili in maniera transattiva, viene eletto quale foro competente quello di Trieste.

Art. 12 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 13 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno reciprocamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti inerenti e/o conseguenti al presente contratto.

Art. 14 DOMICILIO FISCALE

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Padova, Galleria G. Berchet n. 8, (tel. 049 8751575, e-mail info@studiodomenichelli.it) dove elegge il proprio domicilio, agli effetti del presente atto.

Art. 15 SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto nonché quelle relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico del Professionista.

Trieste, li

IL PROFESSIONISTA

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA

Prof. Avv. Vittorio Domenichelli firmato digitalmente il 9.8.24 e conservato agli atti

avv. Valentina Frezza firmato il 31.7.24 e conservato agli atti